



Sent. N°

N° RACC

Cron. n°

Rep. n°

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 14.2.2014, n° 2471 cronologico dell'Ufficiale Giudiziario di Udine ed iscritta al n° 819/2014 R.A.C.C.

Da

il sig. (A)

con il proc. e dom. avv. ---, per mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

(B) S.R.L.

con il proc. e dom. avv. ---, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2701/2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE:

All'udienza del 6.10.2014 il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla eccezione preliminare sollevata dalla convenuta opposta. Parte opponente ha concluso come da note conclusive finali e parte convenuta opposta come da comparsa di costituzione e risposta. All'esito della discussione il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della seguente motivazione:

Oggetto del decidere è l'ammissibilità o meno della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c.

Dalla documentazione in atti, soprattutto quella dimessa da Poste Italiane, appare pacifico che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 3.1.2014, con la conseguenza che l'atto di opposizione avrebbe dovuto essere notificato entro il 12.2.2014.

Parte opponente, però, ha invocato la rimessione in termini ex art. 153, comma secondo, c.p.c., evidenziando che il timbro postale apposto sulla busta contenente il decreto ingiuntivo (unico documento che rimane nelle mani dell'intimato destinatario) reca la diversa data del 7.1.2014 e tale timbro, come è stato accertato, non è stato affatto falsificato e nemmeno

Poste Italiane comprende la ragione di una tale discrepanza di date se non attribuendola ad un errore materiale (probabilmente nel datario, aggiunge questo giudicante).

Esclusa pertanto l'ipotesi di un "falso" con necessaria proposizione di querela di falso, va accertato se, nel concreto, sussistono i presupposti per la rimessione in termini, ovvero sia la non imputabilità all'opponente della causa per cui essa è incorsa in decadenza.

Partendo dal presupposto che, nello specifico, per un verso il procuratore dell'opponente non è incorso in un errore tale da giustificare una azione di responsabilità professionale nei suoi confronti (non essendo egli tenuto, secondo i criteri della normale diligenza, a fronte della consegna, da parte del cliente, di un plico recante la data del 7.1.2014, ad informarsi se, per caso, esso plico fosse stato ricevuto in altra data, precedente o successiva) e, per altro verso, non potendo farsi carico al cliente, secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, della conoscenza del *dies a quo* della decorrenza dei termini per l'opposizione, ne consegue l'accertamento, nello specifico, dei presupposti di cui all'art. 153, comma secondo, c.p.c.

D'altronde, la parte interessata ha tempestivamente formulato domanda in tal senso e questa domanda va accolta principalmente per "l'incertezza della data di notificazione del decreto ingiuntivo" e, in subordine, per il bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e di difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito (principio statuito da Sezioni Unite 11.7.2011, anche se con riferimento ad altra problematica).

Per concludere, questo Giudice ritiene di dover disporre la rimessione in termini di parte attrice opponente e di dover conseguentemente considerare sanata la tardività e, quindi, procedibile l'opposizione: di talché la prosecuzione del presente giudizio senza soluzione di continuità.

La decisione sulle spese è rimandata alla decisione di merito.

P.Q.M.

Il Giudice, parzialmente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) **rigetta** l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dalla parte convenuta opposta;
- 2) **dispone** la prosecuzione del giudizio davanti a sé come da separata ordinanza di pari data.

Così deciso in Udine, 6.10.2014

IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani